



Varese, 24 gennaio 2018

Circolare n. 2/2018

LE NOVITA' IN MATERIA DI MODELLI INTRASTAT 2018

Con provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017, l'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d'intesa con l'ISTAT, ha adottato alcune misure di semplificazione in merito all'obbligo di presentazione dei Modelli INTRASTAT, in attuazione dell'articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, come modificato dal D.L. 244/2016.

Il D.L. 193/2016 aveva già abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi riguardanti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea. Tuttavia, il D.L. 244/2016 ha mantenuto in vigore il suddetto adempimento comunicativo sino al 31 dicembre 2017. Di conseguenza, **dal 1° gennaio 2018, non dovranno più essere presentati gli elenchi riepilogativi** – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute.

Resta, invece, inalterato l'obbligo di presentazione, entro il 25 gennaio 2018, dei modelli INTRASTAT relativi all'ultimo trimestre 2017 ed al mese di dicembre 2017, così come l'obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi (mensili o trimestrali) antecedenti.

La seguente tabella riassume le novità relative ai **Modelli INTRA 2-bis** e **INTRA 2- quater**.

Modello	Periodicità di presentazione	Obbligo di presentazione
Intra 2-bis	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è uguale o superiore a € 200.000 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	SI, ai soli fini statistici
Intra 2-bis	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti intracomunitari di beni è inferiore a € 200.000 in tutti e quattro i trimestri precedenti	NO, né ai fini fiscali né statistici
Intra 2-quater	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è uguale o superiore a € 100.000 , per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	SI, ai soli fini statistici
Intra 2-quater	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute è inferiore a € 100.000 in tutti e	NO, né ai fini fiscali né statistici

	quattro i trimestri precedenti	
--	--------------------------------	--

I contribuenti non tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi ai fini statistici, non avendo raggiunto la soglia di 200.000 o di 100.000 euro, assolvono l'obbligo mediante gli adempimenti comunicativi all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 21 D.L. 78/2010, ovvero di cui all'articolo 1 D.Lgs. 127/2015, cioè con la comunicazione dei dati delle fatture obbligatoria o facoltativa.

Di seguito, si espongono, invece, in forma tabellare le novità relative ai Modelli INTRA 1- bis e INTRA 1-quater

Modello	Periodicità di presentazione	Obbligo di presentazione
Intra 1-bis	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è superiore a € 50.000 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	SI ai fiscali, mentre ai fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni non è superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti
Intra 1-bis	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è inferiore o uguale a € 50.000 per tutti e quattro i trimestri precedenti	SI, ai soli fini fiscali
Intra 1-quater	Mensile , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è superiore a € 50.000 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti	SI, ai fini fiscali e statistici
Intra 1-quater	Trimestrale , se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è inferiore o uguale a € 50.000 per tutti e quattro i trimestri precedenti	SI, ai fini fiscali e statistici

Con riferimento alla compilazione del campo "Codice Servizio" dei Modelli INTRA 2-quater e INTRA 1-quater, viene prevista una semplificazione, consistente nel ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto, con il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre.

S ricorda inoltre che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 dispone che, per effetto delle modifiche operate ai Modelli INTRASTAT, la verifica in ordine al superamento delle soglie deve essere effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni (acquisti/cessioni di beni - prestazioni di servizi rese/ricevute), fermo restando che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente.

In sostanza, a differenza di quanto in vigore fino al 2017, il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.

A titolo esemplificativo, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 280.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto servizi intracomunitari per 20.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

LE NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA

Come già segnalato con precedenti informative di Studio, l'art. 2 del D.L. 24/04/2017 n. 50 (conv. con mod. nella Legge 96/2017) ha introdotto rilevanti modifiche ai termini:

- entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva;
- per l'annotazione delle fatture/bollette doganali nel registro degli acquisti.

In particolare, sono stati modificati gli articoli 19 e 25 del DPR 633/72, che nella versione post modifiche prevedono:

ART. 19 DPR 633/72

"...Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

Nello specifico, l'art. 19 regola il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell'IVA a credito nonché il termine ultimo entro il quale lo stesso può essere esercitato.

ART. 25 DPR 633/72

"...Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati ... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".

Secondo la disciplina nazionale l'imposta diviene esigibile, come stabilito dall'art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA.

Pertanto, per effetto delle novità introdotte dal citato DL n. 50/2017:

- resta ferma l'individuazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione;
- il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA a credito è stato significativamente ridotto, essendo ora individuato nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (anziché della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, come previsto prima delle modifiche citate).

In merito agli obblighi di registrazione, il comma 1 del citato art. 25 (come modificato dal D.L. 50/2017) dispone che il diritto a detrarre l'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti.

In sostanza, la tempistica per l'annotazione delle fatture/bolle doganali prevista dall'art. 25 risulta ora la seguente:

“Prima della liquidazione periodica nella quale si detrae l’IVA e in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno”.

Risulta evidente che, per effetto delle modifiche introdotte, basandosi su quanto letteralmente previsto dal dettato normativo, i termini per l’esercizio della detrazione dell’Iva risultano notevolmente ridotti rispetto al passato.

A fornire importanti chiarimenti su tale argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, la quale ha emanato la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018; tale documento di prassi, che richiama importanti principi comunitari su tale materia (in particolare la Direttiva 2006/112/CE) individua due elementi caratterizzanti il diritto alla detrazione dell’IVA:

- un presupposto sostanziale, costituito dall’effettuazione dell’operazione;
- un presupposto formale, costituito dal possesso della fattura d’acquisto.

Come sottolineato dall’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame *“la coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente”.*

Il momento da cui decorre il termine per esercitare il diritto alla detrazione non può che essere individuato nel momento in cui in capo all’acquirente/committente si verificano i suddetti 2 requisiti.

Da tale momento il soggetto può, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, operare la detrazione dell’IVA a credito.

Il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati i predetti requisiti e con riferimento al medesimo anno.

Con riferimento quindi ad una fattura ricevuta nel 2018 relativa ad un acquisto di beni consegnati nel 2017, l’annotazione può essere effettuata, al più tardi, entro il 30/04/2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018).

Nel caso in cui la fattura sia annotata nel 2019 la relativa IVA non potrà essere computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma dovrà concorrere alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

Sul punto l’Agenzia specifica che l’annotazione *“dovrà essere effettuata in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, al fine di evidenziare che l’imposta – non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019 – concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018”.*

La stessa Agenzia riconosce comunque *“la possibilità ... di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro IVA sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’amministrazione finanziaria”.*

La data di ricevimento della fattura da parte dell’acquirente/committente è “ancorata” alla modalità utilizzata dal cedente/prestatore per la relativa consegna (PEC/altri sistemi che attestino la ricezione del documento).

In mancanza, la ricezione deve risultare dalla “*corretta tenuta della contabilità*” (in base all’art. 25, le fatture/bollette doganali vanno numerate progressivamente).

Sulla base dei predetti chiarimenti, l’Agenzia illustra il comportamento da tenere in merito all’annotazione/detrazione delle fatture 2017, a seconda che le stesse siano pervenute all’acquirente nello stesso anno o nel 2018.

CASO 1 Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2017

Un contribuente mensile ha acquistato dei beni il 20/12/2017, con consegna degli stessi e della relativa fattura nel mese di dicembre.

Annotazione 2017

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre.

In tal caso, infatti, nel mese di dicembre:

- sono stati consegnati i beni;
- è stata ricevuta ed annotata la fattura.

Annotazione 2018

In caso di mancata annotazione nel 2017, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30/04/2018 (termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017.

L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.

CASO 2 Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2018

Un contribuente mensile ha acquistato e pagato un servizio nel mese di dicembre 2017; la fattura (emessa nel 2017) è ricevuta il 20/01/2018.

Annotazione 2018

La detrazione dell’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).

Annotazione 2019

In mancanza dell’annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30/04/2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018, mentre l’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

N.B. Si rammenta che la detrazione va esercitata tenendo conto delle condizioni esistenti nell’anno in cui l’IVA è divenuta esigibile. Così, ad esempio, per un servizio acquistato nel 2017 (con pro rata di detraibilità ad esempio dell’85%), la cui imposta viene detratta nel 2018 (anno di ricevimento della fattura, con ad esempio pro-rata di detraibilità del 90%), la detrazione va operata in base alla percentuale di pro rata del 2017, pari all’85%).

Si rammenta ulteriormente che, per effetto del combinato disposto previsto dei “nuovi” artt. 19 e 25 del DPR 633/72, nel caso ad esempio di un contribuente mensile, l’Iva relativa ad una fattura di acquisto datata 31 marzo 2018, se risulta provata la ricezione della stessa al 5 aprile 2018, va fatta confluire nella liquidazione periodica del mese di aprile 2018 (e non in quella di marzo del 2018).

NOTE DI CREDITO EX ART. 26 DPR 633/72

Le nuove regole sopra esposte con riferimento al termine di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA a credito si riflettono anche sulle note di variazione emesse ex art. 26, commi 2 e 3, DPR n. 633/72.

Di conseguenza, la nota di credito deve essere emessa (e la maggiore IVA a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

DETRAZIONE NEI CASI DI ACCERTAMENTO/RETTIFICA

Come evidenziato dall’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame, quanto previsto dall’art. 60 c. 7 del DPR 633/72 non è stato oggetto di modifica e pertanto l’acquirente/committente può detrarre l’IVA/maggiore IVA addebitata in via di rivalsa a seguito di un accertamento/rettifica divenuto definitivo, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’IVA/maggiore IVA addebitatagli in via di rivalsa, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

CASI PARTICOLARI

La circolare n. 1/2018 affronta altresì la questione dell’esercizio del diritto alla detrazione anche per le operazioni soggette a split payment e al regime IVA “per cassa”, caratterizzate dal differimento del momento di esigibilità dell’imposta.

Anche per tali operazioni il termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA a credito deve essere individuato nel momento in cui in capo all’acquirente/committente si verificano i 2 requisiti sopra esaminati (avvenuta esigibilità dell’imposta e possesso della fattura).

Operazioni soggette a split payment

Come noto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, DM 23.1.2015 l’imposta relativa alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Pubbliche amministrazioni/Società soggette a split payment è esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi.

Il comma 2 del citato art. 3, a seguito delle modifiche apportate da parte del DM 27/06/2017, riconosce la possibilità di anticipare l’esigibilità dell’imposta da parte delle PA/Società al momento di ricezione/annotazione della fattura.

Tale scelta può essere effettuata per ciascuna fattura, rilevando il comportamento concludente adottato dal contribuente. In tal caso il diritto alla detrazione dell’IVA a credito potrà essere esercitato dall’acquirente/committente nel momento in cui l’imposta diviene esigibile (ricezione/annotazione della fattura) a condizione che il soggetto sia in possesso della relativa fattura.

Sul punto l’Agenzia precisa che se “nelle more” dell’annotazione la PA/Società effettua il pagamento, “l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà ... dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura”.

In quest'ultimo caso ovvero qualora il contribuente non opti per l'anticipazione dell'esigibilità (il momento dell'esigibilità coincide con quello del pagamento) trovano applicazione le regole in materia di split payment, in deroga a quelle di cui all'art. 25, DPR n. 633/72, con la conseguenza che:

- *“viene meno l'obbligo di annotare la fattura di acquisto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricevimento della stessa, e con riferimento al medesimo anno”;*
- la fattura va annotata *“entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta diverrà esigibile, nonostante il contribuente abbia ricevuto la fattura in un periodo di imposta precedente”.*

Sul punto l'Agenzia propone la seguente esemplificazione.

Esempio 1:

Si ipotizzi una fattura per servizi emessa in regime di split payment a dicembre 2017, annotata dal committente (soggetto passivo) a febbraio 2018.

Nel caso in cui la PA / Società:

- opti per l'anticipazione dell'esigibilità, l'IVA è detraibile nella liquidazione del mese di febbraio 2018 ovvero, al più tardi, con la dichiarazione relativa a tale anno;
- non opti per l'anticipazione dell'esigibilità, la fattura d'acquisto potrà essere annotata, al più tardi, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è stata pagata, ossia l'anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.

Regime Iva “per cassa”

Come noto, l'art. 32-bis, DL n. 83/2012 consente al contribuente di optare per il regime della liquidazione IVA “per cassa”, prevedendo l'esigibilità differita dell'imposta per le cessioni/prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi. Tale scelta richiede che il volume d'affari dell'anno precedente sia non superiore a € 2.000.000.

La liquidazione dell'IVA “per cassa” è applicabile sia alle operazioni attive (IVA a debito) che alle operazioni passive (IVA a credito). In particolare, l'IVA a credito risulta detraibile nel momento di pagamento del relativo acquisto. Decorso 1 anno dal momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72, l'imposta diviene comunque detraibile.

Posto che il regime IVA “per cassa” si caratterizza per il differimento del momento in cui l'IVA sugli acquisti è considerata esigibile nella Circolare n. 1/E in esame l'Agenzia evidenzia che anche il termine entro il quale l'IVA è detraibile deve essere “ancorato” al momento di esigibilità previsto dal regime in esame, ovvero al momento del pagamento del corrispettivo.

In merito l'Agenzia propone la seguente esemplificazione.

Esempio 2:

Un contribuente, che adotta il regime IVA “per cassa”, ha effettuato un acquisto nel 2017 (beni consegnati a dicembre 2017) con pagamento del relativo corrispettivo ad aprile 2018.

In tal caso l'IVA relativa al corrispettivo pagato può essere detratta nella liquidazione periodica del mese di aprile 2018 (sono rispettati i requisiti del pagamento del corrispettivo e del possesso della fattura d'acquisto).

La detrazione può essere esercitata, al più tardi, con il mod. IVA 2019 relativo al 2018. In caso di mancata annotazione del documento entro il 2018, il contribuente può annotare la fattura entro il 30/04/2019 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018. L'IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

L'art. 2, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione del DL n. 50/2017, prevede espressamente che le nuove disposizioni **“si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017”**.

Sul punto l'Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame evidenzia che, considerate le novità contenute nei citati artt. 19 e 25, la nuova disciplina risulta applicabile alle fatture / bollette doganali emesse dall'1.1.2017 a condizione che le stesse siano relative ad operazioni effettuate e la cui IVA sia divenuta esigibile da tale data.

Di conseguenza, per l'IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la normativa previgente (deducibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione).

Le nuove disposizioni, con riferimento alle note di variazione di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 sono applicabili alle note di credito emesse dall'1.1.2017, a condizione che i relativi presupposti (eventi che hanno determinato la variazione della base imponibile) si siano verificati a decorrere da tale data.

L'Agenzia, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, puntualizza che non saranno sanzionati i comportamenti adottati nell'ambito della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, difformi alle precisazioni fornite con la Circolare n. 1/E. In particolare non saranno sanzionati i soggetti che hanno computato nella liquidazione di dicembre 2017 l'IVA relative a fatture ricevute entro il 16.1.2018, riferite ad operazioni con IVA esigibile nel 2017.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE

Nel caso in cui l'acquirente non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA a credito entro i predetti termini, nell'ambito della Circolare n. 1/E in esame l'Agenzia riconosce la possibilità di “recuperare” l'imposta presentando una dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 8, comma 6-bis, DPR n. 322/98, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

L'OBBLIGO DI ADDEBITO IN SCONTRINO AI CLIENTI DELLE BUSTE DI PLASTICA

Al fine di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015 in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero / ultraleggero, il Legislatore, con l'art. 9-bis, DL n. 91/2017 (che ha fra l'altro introdotto i nuovi artt. 226-bis e 226-ter al D.Lgs. 152/2006) ha previsto:

- il divieto di commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto”;
- la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”.

E' previsto in particolare che le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite gratuitamente e "il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite".

Le violazioni dei citati artt. 226-bis e 226-ter sono punite con la sanzione da € 2.500 a € 25.000, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui "la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore", ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

A seguito delle novità sopra accennate, a decorrere dall'1.1.2018, tutte le categorie di commercianti non potranno più omaggiare le borse/sacchetti utilizzate dai clienti:

- quali contenitori di alimenti sfusi/ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il trasporto della merce acquistata.

L'obbligo in esame non riguarda le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.

Per le borse/sacchetti in plastica è quindi richiesto l'addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse.

Considerato che la norma non prevede il "prezzo" da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03).

La cessione delle borse / sacchetti in esame costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA; a tal fine assume rilevanza il regime IVA applicato dal commerciante, ossia il fatto che l'IVA a debito sia determinata tramite la c.d. "ventilazione" ovvero il c.d. "scorporo".

Occorre adeguare il registratore di cassa in quanto l'ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere evidenziato "distintamente" sullo scontrino.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

Egregio cliente,
riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.